

CAMERA DEI DEPUTATI

N 2400

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPATARO, BOGGIO, BELARDI MERLO, ZOPPETTI,
OCCHETTO, LA TORRE, BARCELLONA, BOTTARI,
PERNICE, RINDONE, ROSSINO**

Presentata il 27 febbraio 1981

**Benefici previdenziali a favore del personale prepensionato
dell'industria solfifera siciliana**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge i deputati proponenti, appartenenti al gruppo comunista, intendono sollevare, per risolverlo, un problema delicato quanto importante relativo alla situazione contributiva dei lavoratori siciliani addetti al settore solfifero, avviati in prepensionamento in forza della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive

Questa benemerita categoria di lavoratori, infatti, a seguito dei citati provvedimenti regionali e costretta ad avviarsi al pensionamento con importi molto bassi e, comunque, assolutamente inadeguati rispetto ai continui aumenti del costo della vita e fortemente sperequativi rispetto ai livelli pensionistici di altre categorie affini

L'attuale meccanismo di determinazione del versamento dei contributi volontari,

regolato da un'apposita convenzione fra INPS e Regione siciliana stipulata in base alle norme vigenti in materia di prosecuzione volontaria, non consente l'aggancio contributivo alla dinamica salariale, per cui i lavoratori interessati, dopo 10 anni di contribuzione praticamente statica, arrivano all'età pensionabile in una situazione davvero precaria percependo pensioni irrisorie

Bisogna, inoltre, tenere conto che questa categoria, fra l'altro non molto numerosa (allo stato trattasi di meno di duemila unità in via di progressiva diminuzione), è stata costretta al prepensionamento a 50 anni per volontà del legislatore regionale

Questi lavoratori hanno già pagato in prima persona le conseguenze negative derivanti dalla crisi, oramai irreversibile,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del settore solfifero siciliano oggi sono costretti a subire sulla loro pelle le incongruenze di un meccanismo oggettivamente iniquo e mortificante della loro condizione di lavoratori e di pensionati.

Ecco perché questa categoria — a giudizio dei deputati firmatari della presente proposta di legge — ha diritto ad un trattamento di particolare attenzione in grado di superare l'attuale stato sperequativo, da intendere come doveroso risarcimento morale e materiale da parte dei pubblici poteri per i sacrifici, antichi e recenti, cui questa categoria è stata sottoposta nel corso della sua dura esperienza di vita e di lavoro.

Appare superfluo, a questo proposito, richiamare le vicende drammatiche di morte e sfruttamento che hanno caratterizzato, anche in epoche relativamente recenti, la storia dei minatori siciliani, in quanto si ritiene essere universalmente note.

A fronte di tutto questo e di altro, che omettiamo confidando nella sensibilità

politica e nel senso di solidarietà umana degli onorevoli colleghi, è necessario ed urgente provvedere, mediante un'apposita legge per consentire il superamento di questa precaria situazione, così come ripetutamente richiesto oltre che dagli interessati, dalle organizzazioni sindacali unitarie, dall'Assemblea regionale siciliana e dagli Enti locali delle tre province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, interessate al problema.

In tal senso con l'articolo unico si prevede l'autorizzazione all'INPS a stipulare con gli organi della Regione siciliana un'apposita convenzione per consentire, in favore del personale addetto al settore solfifero, il versamento della contribuzione volontaria fino al massimo consentibile a carico della Regione medesima, sulla base dei livelli retributivi risultanti dai contratti di lavoro vigenti fino al compimento dell'età pensionabile.

Si auspica pertanto una sollecita discussione ed approvazione del presente progetto di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con l'assessorato al lavoro della regione Sicilia apposita convenzione per consentire, in favore del personale addetto all'industria solfifera siciliana prepensionato per effetto degli articoli 6 e 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e degli articoli 3 e 6 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100, il versamento, anche per i periodi pregressi, dell'importo della contribuzione volontaria fino al massimo consentibile a carico della regione, sulla base delle classi di retribuzioni quali risultano settimanalmente dall'indennità mensile pari allo 80 per cento della retribuzione globale di fatto comprensiva degli incrementi contrattuali e di scala mobile, fino al compimento dell'età pensionabile